

On. Maurizio Balocchi
Sottosegretario Ministero dell'Interno

LA RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Il 21 novembre 2001 è entrato in vigore il D.P.R. 398 del 7 settembre 2001, che regola l'organizzazione degli Uffici Centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'Interno.

Il ridimensionamento in 4 Dipartimenti di tutte le complesse articolazioni preesistenti è il risultato di uno sforzo di semplificazione, la cui logica è quella dell'accorpamento di tutte le funzioni affidate al Ministero intorno ad aree omogenee.

Affari interni e territoriali, pubblica sicurezza, libertà civili ed immigrazione, Vigili del Fuoco soccorso pubblico e difesa civile diventano così le aree funzionali cui sono intestati i nuovi dipartimenti.

Prima di tale riforma, l'organigramma del Ministero dell'Interno, era molto più complesso ed articolato e prevedeva ben otto Dipartimenti:

- 1) dipartimento della pubblica sicurezza;
- 2) direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale;
- 3) direzione generale dell'amministrazione civile;
- 4) direzione generale degli affari dei culti;
- 5) direzione generale dei servizi civili;
- 6) direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi;
- 7) ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali
- 8) ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche.

La nuova articolazione:

Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Al nuovo dipartimento vengono affidati compiti di amministrazione generale e supporto della rappresentanza di governo sul territorio, la garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, la finanza locale, i servizi elettorali, la collaborazione con le autonomie locali e la vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe.

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Il dipartimento svolgerà funzioni di garanzia in materia di immigrazione, asilo, cittadinanza e confessioni religiose, traducendo in scelte operative, soprattutto nel campo dell'immigrazione, l'impegno dello stato nell'affrontare tutti i risvolti di un fenomeno sociale complesso.

Dipartimento della pubblica sicurezza. Viene confermato il tradizionale impegno funzionale del dipartimento e l'articolazione, in linea con il quadro scaturito dalla legge numero 121 del 1981, pur armonizzato con i principi generali del rinnovato ordinamento ministeriale.

Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. La vecchia Direzione generale della protezione civile dei Servizi Antincendi si occuperà di soccorso tecnico e di emergenza, di prevenzione incendi, di sicurezza tecnica, di difesa civile e di politiche di protezione civile.

IL MINISTRO

Il Ministro rappresenta il vertice politico dell'Amministrazione dell'Interno. Si avvale di uffici di diretta collaborazione: il Gabinetto per l'espletamento dell'attività politico-istituzionale, il Servizio di controllo interno e l'Ufficio Centrale degli affari legislativi e le Relazioni internazionali.

Il Ministro presiede il Comitato nazionale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica e il Consiglio di Amministrazione.

Il Ministro è affiancato da quattro sottosegretari di Stato ai quali delega la cura degli affari nelle diverse materie di competenza.

L'attività di controllo amministrativo è affidata al Servizio di controllo Interno, che valuta l'azione amministrativa in rapporto agli indirizzi politici.

DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA

Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121/81, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e Uffici di pari livello anche a carattere interforze:

- a) Segreteria del Dipartimento;
- b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;
- c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
- d) Ufficio centrale ispettivo;
- e) Direzione Centrale per gli affari generali della Polizia di Stato;
- f) Direzione Centrale della polizia criminale;
- g) Direzione Centrale della polizia di prevenzione;
- h) Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione;
- i) Direzione Centrale dei servizi antidroga;
- l) Direzione Centrale per le risorse umane;
- m) Direzione Centrale per gli istituti di istruzione;
- n) Direzione Centrale di sanità;
- o) Direzione Centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
- p) Direzione Centrale per i servizi di ragioneria.

Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione Investigativa Antimafia. Dipendono altresì l'Istituto superiore di polizia per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato nonché la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.

Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e sono assegnati secondo quanto previsto dalle leggi n. 121/81 e n. 410/91 un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione e un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale.

Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

- a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio;
- b) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali;
- c) gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile nonché di quelle finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti direzioni:

- a) Direzione Centrale per l'amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del governo;
- b) Direzione Centrale per la documentazione e la statistica;
- c) Direzione Centrale per le autonomie;
- d) Direzione Centrale dei servizi elettorali;
- e) Direzione Centrale della finanza locale;
- f) Direzione Centrale per i servizi demografici;
- g) Direzione Centrale per le risorse umane;
- h) Direzione Centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

Dal Dipartimento dipende la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno quale Istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali di governo.

Il Capo del Dipartimento può delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ispettorato generale di amministrazione e l'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati.

L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'Interno, su disposizione del Presidente del Consiglio, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell'Amministrazione dell'Interno.

All'Ispettorato generale di amministrazione è preposto un Capo dell'Ispettorato coadiuvato da un numero di Ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno quattro prefetti di cui uno a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali ed uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici.

L'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati svolge funzioni e compiti in materia di promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati.

All'Ufficio è preposto un Direttore che è responsabile dei sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

- a) soccorso pubblico;
- b) prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dalle vigenti normative;
- c) difesa civile;
- d) politiche e ordinanze di protezione civile.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è articolato nelle seguenti Direzioni centrali e Uffici:

- a) Direzione Centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
- b) Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
- c) Direzione Centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile;
- d) Direzione Centrale per la formazione;
- e) Direzione Centrale per le risorse umane;
- f) Direzione Centrale per le risorse finanziarie;
- g) Direzione Centrale per gli affari generali
- h) Ufficio Centrale per le risorse logistiche e strumentali;
- i) Ufficio Centrale ispettivo

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso è assegnato un Vice Capo Dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il coordinamento delle Direzioni Centrali di cui alle lettere a), b), d), f) ed h) del precedente comma 2.

Ad un altro Vice Capo Dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile.

Il Capo del Dipartimento può delegare ai Vice Capi di volta in volta o in via generale sue specifiche attribuzioni.

Alle Direzioni centrali di cui al comma 2 lettera a), b), d) ed h) sono preposti dirigenti generali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO

Sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 17 luglio è stato pubblicato il [decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.287](#) recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300".

Quelle che erano comunemente conosciute con il nome di Prefetture - organi periferici del Ministero dell'Interno e sedi di rappresentanza del Governo in ogni provincia - si chiamano oggi Uffici Territoriali del Governo (UTG). Il titolare dell'Ufficio Territoriale del Governo del capoluogo della regione esercita le funzioni di Commissario di governo.

Agli UTG sono demandate tutte le funzioni esercitate a livello periferico dallo Stato, escluse quelle relative ad alcune Amministrazioni (Affari Esteri, Giustizia, Tesoro, Finanze, Pubblica istruzione, Beni e attività culturali). In ambito provinciale, i nuovi Uffici svolgeranno un'azione propulsiva, di indirizzo, di mediazione e di intervento, di consulenza e di collaborazione, anche rispetto agli enti locali, in tutti i campi del "fare amministrazione", in esecuzione di norme o al di fuori di procedure codificate, promuovendo il processo di semplificazione delle stesse procedure amministrative.

I prefetti, titolari degli UTG, saranno coadiuvati nelle nuove complesse funzioni da una Conferenza permanente, presieduta dai medesimi e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Attualmente le Prefetture sono 103, con tre situazioni particolari rappresentate dalla Valle d'Aosta dove le competenze prefettizie sono attribuite al Presidente della Regione (ai sensi del decreto luogotenenziale 7/9/1945 n. 545 e dello Statuto Speciale di Autonomia, approvato con legge costituzionale 26/2/1948 n. 4) e dove opera la Commissione di Coordinamento per la Regione Valle d'Aosta, presieduta da un prefetto, e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in cui le funzioni prefettizie sono demandate ai rispettivi Commissari del Governo ed ai Presidenti delle province stesse per talune materie. Nel 1992 sono state istituite otto nuove Prefetture: Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano Cusio-Ossola e Vibo Valentia, che sono state attivate nel 1995.

In sintesi:

il prefetto è un organo periferico dell'amministrazione statale con competenza generale e funzioni di rappresentanza governativa a livello provinciale. Il prefetto:

- rappresenta il Governo a livello provinciale;
- esercita tutte le funzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici;
- sovrintende alle residue funzioni amministrative esercitate dallo stato, coordinandole con quelle esercitate dagli enti locali, direttamente o attraverso la presidenza della Conferenza permanente dei dirigenti degli uffici statali;
- vigila sulle autorità amministrative operanti nella Provincia e vi si sostituisce, in caso di urgente necessità, adottando le misure del caso (ordinanze di urgenza).

Cenni sull'azione di Governo in materia di Protezione civile

La legge 9 novembre 2001 n. 401, di conversione del Decreto legge 7 settembre 2001, reca disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

Tale legge si propone di eliminare gravi incertezze istituzionali derivanti da problemi insorti in fase di completamento operativo delle disposizioni regolanti l'Agenzia di protezione civile. In pratica all'Agenzia di protezione civile erano ricondotte, sostanzialmente, tutte le attribuzioni in materia, abrogando l'impianto della legge 24 febbraio 1992 n. 225, la quale conferiva al Presidente del consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro dell'Interno da lui delegato, tali competenze. La Legge, dunque, ripristina uno schema organizzativo assolutamente analogo a quello preesistente alla citata abrogazione della legge n. 225. Si riconducono, pertanto, al Presidente del Consiglio dei Ministri tutte le attribuzioni in materia di protezione civile, fatte salve, naturalmente, le competenze specifiche già attribuite al Ministero dell'Interno (vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile) e dall'altro il riparto di competenze operato dal decreto legislativo 31 marzo '98 n. 112 tra Stato Regioni ed enti locali.

Tra le competenze delegate al Ministero dell'Interno si sottolinea quella relativa alla partecipazione (per il coordinamento della protezione civile) ai comitati istituzionali delle autorità di bacino. Tutto il territorio nazionale è diviso in bacini idrografici, e ad ogni bacino è preposta un'apposita autorità. I bacini idrografici sono le porzioni di territorio che raccolgono tutte le acque che confluiscono in un certo corso d'acqua (fiume, torrente, lago e laguna, ecc.). I bacini non coincidono necessariamente con i confini degli enti territoriali e alcuni di essi hanno dimensioni tali da interessare larghe parti del territorio nazionale; la legge pertanto, distingue tra bacini di rilievo regionale, bacini interregionali e bacini di rilievo nazionale.

Su questi ultimi, la competenza alla delimitazione dei territori e all'istituzione delle relative autorità, spetta allo Stato, tramite il ministero dell'Ambiente e del territorio. Tuttavia le Regioni partecipano attivamente a tale attività e nominano propri rappresentanti in seno agli organi di governo delle autorità di bacino. Queste ultime sono gli enti pubblici cui la legge affida la funzione di pianificazione dell'assetto territoriale ai fini della difesa e valorizzazione del suolo nonché della corretta utilizzazione delle acque.

Organi delle autorità sono:

- a) il comitato istituzionale, con funzioni di indirizzo e deliberative;
- b) il comitato tecnico, con funzioni tecnico-specialistiche e consultive;
- c) il segretario generale e la segreteria tecnico operativa, con funzioni tecnico-operative ed esecutive.

Di particolare interesse per il Ministero dell'Interno è, come sopra detto, il comitato istituzionale, organo di indirizzo politico delle autorità, con struttura collegiale e

composizione mista tra Stato e Regioni (nel senso che per ogni autorità è necessaria la partecipazione dei presidenti delle Regioni interessate o degli assessori regionali delegati). Il Ministro dell'Interno, o il Sottosegretario da lui delegato (per questo Governo, l'on. Maurizio Balocchi), partecipando ai comitati nella sua veste di delegato per la materia della protezione civile, porta in seno all'organo collegiale gli interessi pubblici e le esigenze operative connesse alla stessa materia. Per ciò che concerne, infine, le attività dei comitati istituzionali, questi agiscono mediante deliberazioni, con le quali adottano i piani e i programmi predisposti dal comitato tecnico. L'attività più importante è l'adozione dei piani di bacino.

Un'altra importante modifica della Legge 401 è inserita al comma 4, art.5, e prevede che l'attività tecnico operativa, volta ad assicurare i primi interventi, sia effettuata in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti **e con i comitati provinciali** di protezione civile, estendendo così anche ai comitati provinciali tale importante coordinamento. Questa modifica risulta dall'approvazione di un emendamento presentato dalla Lega, cui il Governo, nella persona del sottosegretario Balocchi ha dato parere favorevole.

Questa nuova disposizione, come anche l'accoglimento di un ordine del giorno (sempre firmato Lega Nord) che impegna il Governo a trasferire gradualmente, nell'ambito dell'attività di protezione civile, a regioni ed enti locali le competenze e i poteri ora attribuiti alla figura prefettizia, si inserisce nel quadro generale di un'azione di Governo diretta ad un sempre più spiccato decentramento delle competenze dello Stato verso il "territorio".

Verona, 9/10 febbraio 2002